

Contact Center:

Tel 0574 740441
Fax 0574 064052
info@legalab.itAVV. MARCO BACCICHET
marco.baccichet@legalab.itAVV. ALESSANDRO FARDELLO
alessandro.fardello@legalab.itNICCOLÒ OPPOLITI, ESQ. NYC
niccolo.oppoliti@legalab.itAVV. MARTINA RIO
martina.rio@legalab.itAVV. PAOLO FERRAGINA
paolo.ferragina@legalab.itAVV. FRANCESCA COLZI
francesca.colzi@legalab.itAVV. RUDI RUSSO
rudi.russo@legalab.itDOTT. EDOARDO MOLINA
edoardo.molina@legalab.itDOTT. LORENZO PELAGATTI
Lorenzo.pelagatti@legalab.itAVV. LAURA ARGIOLAS
laura.argiolas@legalab.itAVV. DAVID FOSSI
david.fossi@legalab.itAVV. BENEDETTA CACIALLI
benedetta.cacialli@legalab.itAVV. ALESSANDRO PAOLACCI
alessandro.paolacci@legalab.itAVV. CATERINA VIVALDI
caterina.vivaldi@legalab.itAVV. FRANCESCA GARGANI
francesca.gargani@legalab.itAVV. ELENA SOGNI
elena.sogni@legalab.itDOTT. GIANNI RISALITI
gianni.risaliti@legalab.it

DPCM 10 APRILE

Lo scorso 14 aprile è entrato in vigore il **DPCM 10 aprile**, con il quale il Governo ha apportato modifiche alle misure di contenimento già adottate ed ha **esteso la loro durata fino al 3 maggio 2020**.

Di seguito, si riportano gli elementi essenziali con riferimento a:

- (1) **Sanzioni;**
- (2) **Misure di contenimento;**
- (3) **Attività commerciali;**
- (4) **Attività produttive;**

tralasciando la parte specifica relativa alla disciplina per l'ingresso in Italia e alle navi da crociera, che sarà oggetto di autonoma trattazione.

1. SANZIONI

Le **sanzioni** previste in caso di violazione delle misure di contenimento rimangono le medesime previste dal **D.L. 25 marzo n. 19**, che comunque si riportano.

In relazione alle contestazioni pregresse si è previsto che le **infrazioni commesse prima del 25.03.2020** siano punite con una **sanzione amministrativa pari a € 200**.

Differentemente, per le **violazioni commesse a partire dal 25.03.2020** si rimanda allo schema seguente.

SANZIONI PER I PRIVATI

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 (salvo che il fatto non costituisca reato).
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti <u>mediante l'utilizzo di un veicolo</u>	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, aumentata fino a un terzo.

Art. 495 c.p.	Autocertificazione falsa	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 1 a 6 anni.
Art. 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) Art. 452 c.1 n.2 c.p.	Violazione periodo di quarantena presso la propria abitazione	<i>Sanzione penale:</i> reclusione da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 a € 5.000. Salvo il più grave reato ex art. 452 c.p.: reclusione da 1 a 5 anni.

SANZIONI PER LE IMPRESE

Atto normativo	Comportamento sanzionato	Sanzione
D.L. 25 MARZO N. 19	Violazione di una delle misure di contenimento previste dai decreti vigenti (per le misure di contenimento precedentemente adottate vedi pag. 3-6 di " Misure di contenimento e sanzioni Covid -19 ")	<i>Sanzione amministrativa:</i> pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 , con l'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

N.B. In caso di reiterazione della violazione da parte di privati o di imprese, la sanzione amministrativa è **raddoppiata** e quella accessoria è applicata nella **misura massima (30 giorni)**.

2. MISURE DI CONTENIMENTO

A partire dal 14 aprile e fino al 3 maggio, le **misure di contenimento** vigenti saranno le seguenti:

- Consentiti solo gli spostamenti motivati da:
 - (a) comprovate esigenze lavorative
 - (b) situazioni di necessità
 - (c) motivi di salute;
- Divieto di spostarsi in un comune diverso a quello in cui ci si trova (salvo che per le motivazioni sopra riportate);
- Divieto assoluto di mobilità per i soggetti positivi al *virus*;
- Divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- Divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici;
- Divieto di svolgimento attività ludiche o ricreative all'aperto (consentita attività motoria in solitudine nei pressi della propria abitazione);
- Sospensione eventi, competizioni e allenamenti sportivi (professionisti e non professionisti);
- Sospensione manifestazioni, eventi e spettacoli di ogni genere;
- Sospensione servizi di apertura dei musei e degli altri luoghi della cultura;
- Sospensione servizi educativi di ogni ordine e grado (consentita didattica a distanza);
- Sospensione viaggi di istruzione, gemellaggi ed altre uscite scolastiche comunque denominate;
- Sospensione procedure concorsuali (eccetto quelle che prevedono una valutazione basata solo sul *curriculum vitae* o che si possono svolgere anche a distanza);
- Sospensione congedi ordinari del personale sanitario e tecnico;
- Sospensione congressi, riunioni, *meeting* ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario;
- Sospensione esami di idoneità presso la motorizzazione civile;

- Divieto di attesa per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e del pronto soccorso;
- Limitazione accessi alle RSA.

3. ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono **sospese le attività commerciali al dettaglio** sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, ad eccezione delle seguenti:

- | | |
|--|---|
| - Ipermercati | - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici |
| - Supermercati | - Farmacie |
| - Discount di alimentari | - Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica |
| - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari | - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati |
| - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati | - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale |
| - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici | - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
| - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codice ateco: 47.2) | - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia |
| - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet |
| - Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco 47.4) | - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione |
| - Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono |
| - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari | - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
| - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione | - Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria |
| | - Commercio al dettaglio di libri |
| | - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati |

Inoltre:

1. sono **chiusi i mercati**, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari;
2. sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione**, ad esclusione delle mense e del *catering* continuativo su base contrattuale (consentita la ristorazione con consegna a domicilio);
3. sono **chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade (concessa solo la vendita da asporto; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti);
4. sono **sospese le attività inerenti servizi alla persona** ad eccezione di:
 - lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
 - attività delle lavanderie industriali
 - altre lavanderie, tintorie
 - servizi di pompe funebri e attività connesse.

Restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Tutti gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa, oltre ad assicurare la distanza interpersonale di un metro, **devono rispettare le seguenti misure:**

- 1) mantenimento della distanza interpersonale in tutte le attività;
- 2) garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura;
- 3) garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria;
- 4) ampia accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, sistemi *touch* e di pagamento);
- 5) utilizzo di mascherine in tutte le fasi;
- 6) utilizzo di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto;
- 7) accessi regolamentati secondo le seguenti modalità:
 - I. ampliamento fasce orarie
 - II. per i locali fino a 40m²: accesso di una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori
 - III. per i locali superiori a 40m²: accesso regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando ove possibile i percorsi di entrata e di uscita;
- 8) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

N.B. È raccomandato in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Per le **attività professionali** si raccomanda:

- il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
- che siano incentivate ferie e congedi retribuiti;
- che siano assunti protocolli anti-contagio;
- che siano incentivate operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Inoltre, la **Regione Toscana** ha adottato l'ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020, emessa dal Presidente della Giunta Regionale, con la quale ha previsto "*Ulteriori misure per le attività commerciali per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19*".

In particolare, tale ordinanza prevede le seguenti misure di contenimento:

- obbligo, prima della riapertura dell'attività, di effettuare la sanificazione straordinaria dei locali e degli impianti di areazione;
- obbligo di non recarsi al lavoro in presenza di febbre o altri sintomi tipici del Covid-19 (il datore di lavoro può accertare quotidianamente il rispetto di tale disposizione anche mediante autocertificazione dei dipendenti);
- lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone (laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso);
- obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative (il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso);
- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di 1,8 m fra i lavoratori e, per quanto possibile, utilizzo di pannelli di separazione fra lavoratori e utenza;
- obbligo per il datore di lavoro di informare adeguatamente tutti i dipendenti delle misure adottate;
- obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 m (l'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita);
- l'accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso (a tale scopo all'ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso);

- obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m;
- obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.

4. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sull'intero territorio nazionale sono **sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali** (che possono proseguire solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile), ad eccezione delle seguenti (indicate assieme ai rispettivi codici ATECO):

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali - 2 Silvicultura ed utilizzo aree forestali - 3 Pesca e acquacoltura - 5 Estrazione di carbone - 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale - 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale - 10 Industrie alimentari - 11 Industria delle bevande - 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali - 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento) - 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro - 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio - 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24) - 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati - 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio - 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 – 20.51.01 – 20.51.02 – 20.59.50 – 20.59.60) - 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici - 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02) - 23.13 Fabbricazione di vetro cavo - 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia - 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale - 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili - 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo - 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche - 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche | <ul style="list-style-type: none"> - 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche - 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità - 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici - 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio - 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori) - 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori) - 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche - 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza - 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri - 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, - 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua - 37 Gestione delle reti fognarie - 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali - 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti - 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10) - 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni - 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli - 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli - 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori - 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi |
|--|--|

- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.1 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 46.75.01 Commercio all'ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l'agricoltura
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (Da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto
- 80.1 Servizi di vigilanza privata
- 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione
- 82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività "di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami" e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 82.99.9 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
- 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali

Restano consentite inoltre:

- **l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;**
- **le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo** dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (occorre dare comunicazione motivata al Prefetto della volontà di non chiudere l'attività; fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione, l'impresa è comunque legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa);
- **le attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale** (previa comunicazione al Prefetto);
- le attività che erogano **servizi di pubblica utilità**, nonché i **servizi essenziali** di cui alla L. 146/1990;
- **le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere** delle attività indicate sopra (occorre dare comunicazione motivata al Prefetto della volontà di non chiudere l'attività; fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione, l'impresa è comunque legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa).

Per le attività produttive sospese è (previa comunicazione al Prefetto):

- a. ammesso l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione;
- b. consentita la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Le imprese le cui attività non sono sospese sono tenute a rispettare il contenuto del **protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro**, sottoscritto il **14 marzo** fra il Governo e le parti sociali, che prevede quanto segue.

Il datore di lavoro:

- ha la possibilità di sottoporre il lavoratore al controllo della temperatura corporea (deve essere sempre garantito il rispetto della *privacy*);
- deve informare adeguatamente i lavoratori e chiunque faccia ingresso nell'azienda delle disposizioni delle Autorità;
- deve effettuare la pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro e deve provvedere alla sanificazione periodica di questi;
- nel caso in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale minima di un metro, deve dotare i lavoratori degli appositi dispositivi di protezione (DPI);
- deve regolamentare e ridurre l'ingresso in azienda dei soggetti esterni;
- deve fornire ai lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani;
- ha il compito di organizzare il lavoro in modo tale da prevedere la turnazione dei dipendenti e la chiusura dei reparti che non risultano essere fondamentali per la produzione;
- deve limitare gli spostamenti interni, annullare le attività di formazione e vietare le riunioni con presenza fisica.

Il lavoratore:

- in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, deve rimanere presso il proprio domicilio;
- deve rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro;
- deve informare il datore di lavoro di eventuali sintomi.